

BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI DA DESTINARE ALLA VENDITA, CHE ADOTTINO SOLUZIONI SPERIMENTALI E RIPRODUCIBILI NEL CAMPO DELLA BIOARCHITETTURA E DEL RISPARMIO ENERGETICO.

**Art.1
(Finalità)**

Il presente bando è finalizzato alla realizzazione di interventi di edilizia residenziale in cui siano applicati principi innovativi e criteri costruttivi propri della bioarchitettura e dell'edilizia sostenibile.

La sperimentazione è volta alla realizzazione di abitazioni in grado di soddisfare le esigenze:

- di comfort e salubrità abitative;
- di sostenibilità del processo edificatorio;
- di contenimento dei consumi energetici;
- di utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
- di minimizzare l'emissione, in fase di realizzazione e di esercizio, dei gas serra.

**Art. 2
(oggetto del bando)**

E' prevista la concessione di contributi in conto capitale a favore di:

- Cooperative edilizie di abitazione;
- Imprese di costruzione e loro consorzi;

per la nuova costruzione di alloggi aventi le caratteristiche previste al successivo art. 4 e la cui realizzazione sia tesa al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti nell'allegato 1) al presente bando.

Per tale finalità la Giunta regionale ha stanziato un importo pari € 3.840.000,00 nel POA preliminare 2008-2010, approvato con DGR del 2 marzo 2009 n. 256. Tale importo potrà essere incrementato qualora si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse.

**Art. 3
(requisiti degli operatori per l'ammissibilità della domanda)**

Gli Operatori che intendono presentare proposte d'intervento devono possedere, pena la non ammissibilità della domanda, i seguenti requisiti:

A) Imprese di costruzione e loro consorzi

- 1) non essere soggetti alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.3.1942 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di contributi assistenziali e previdenziali (Inps, Inail, Cassa Edile);
- 3) essere in possesso di attestazione rilasciata da S.O.A. (Società Organismi di Attestazione) per classifica e categoria adeguata e per un importo almeno pari a

tre volte il contributo totale assegnabile sulla base di quanto specificato al successivo art. 5.

B) Cooperative di abitazione

- 1) essere regolarmente iscritte all'albo nazionale di cui all'art. 13 della legge 59/92;
- 2) essere regolarmente iscritte nell'albo delle società tenuto dalla C.C.I.A.A.;
- 3) avere l'ultimo bilancio in pareggio o in attivo e certificato ai sensi della legge n. 59/92 e non trovarsi in fase di commissariamento o analoga situazione;
- 4) essere in possesso di certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9001:2000 o certificazioni successive.

Tali requisiti devono essere dichiarati dall'operatore, al momento della presentazione della domanda, tramite autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la verifica degli stessi sarà effettuata dalla Regione successivamente all'approvazione della graduatoria e solo nei confronti degli operatori che risultino essere assegnatari del finanziamento.

Art. 4 (localizzazione e caratteristiche degli interventi)

Gli interventi da realizzare ai sensi del presente bando possono essere localizzati in un qualsiasi Comune della Regione Umbria.

Gli stessi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) la tipologia d'intervento deve essere esclusivamente la nuova costruzione;
- b) non saranno ritenuti ammissibili gli interventi che prevedono la realizzazione di un numero di alloggi inferiore a **10** (dieci);
- c) il numero massimo di alloggi finanziabili è di norma pari a **24**; la Regione, in sede di assegnazione del contributo, si riserva, comunque, la facoltà di finanziare interventi di dimensioni superiori, qualora ciò sia compatibile con le risorse disponibili.
- d) la superficie utile residenziale (S.u.), calcolata con le modalità di cui all'art.8 comma 1 lettera a) del Regolamento Regionale 9 febbraio 2005, n. 2, di ogni alloggio non può essere superiore a 95,00 mq;
- e) ai soli fini della determinazione del costo convenzionale dell'intervento e del conseguente contributo concedibile, la superficie non residenziale complessiva (S.n.r.) e la superficie per parcheggi (S.p.), calcolate con le modalità dei cui all'art. 8 comma 1 lettere b) e c) del Regolamento Regionale 9 febbraio 2005, n. 2, non possono eccedere ciascuna il 45% delle superficie utile complessiva, e pertanto le eventuali superfici eccedenti tali limiti non verranno computate;
- f) gli interventi proposti dovranno avere ottenuto l'attestazione di immediata cantierabilità, sottoscritta dal Dirigente/Responsabile dello sportello unico comunale, istituito ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 1/04. Tale attestazione dovrà certificare la sussistenza di tutte le seguenti condizioni:
 - area di proprietà dell'operatore, o qualora di proprietà pubblica, individuata dal Comune per l'intervento proposto;

- conformità del progetto agli strumenti urbanistici vigenti ed al piano attuativo già approvato o adottato (nel caso che lo stesso sia necessario per la realizzazione dell'intervento);
 - parere favorevole della commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio qualora sia previsto dalla L.R. n. 1/04;
- g) gli interventi oggetto di richiesta di finanziamento **non devono essere iniziati** alla data di pubblicazione del presente bando;
- h) i progetti degli edifici devono aver ottenuto la **“Valutazione preliminare della Sostenibilità Ambientale”** di cui al punto 5 del Disciplinare tecnico approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2009, n. 1322, rilasciata dall'ARPA Umbria almeno in classe B);
- i) l'attuazione degli interventi dovrà essere disciplinata da apposita convenzione da stipulare tra l'Operatore ed il Comune secondo gli schemi tipo regionali approvati con deliberazione delle Giunta Regionale n. 2157 del 11 dicembre 2006, pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 al B.U.R. n. 4 del 24 gennaio 2007;
- j) gli alloggi realizzati da Imprese di costruzione e Cooperative di abitazione devono essere destinati rispettivamente alla vendita o all'assegnazione in proprietà.

Art. 5 (entità del contributo)

In sede di programmazione il contributo totale assegnato all'Operatore per la realizzazione dell'intervento sarà calcolato moltiplicando il numero di alloggi per il contributo massimo ad alloggio indicato nella tabella sottostante.

In sede di assegnazione definitiva, invece, il contributo per ogni alloggio sarà calcolato applicando al costo convenzionale dell'alloggio la percentuale corrispondente alla fascia di reddito di appartenenza del nucleo familiare dell'acquirente/assegnatario come indicato nella tabella sottostante. Il contributo complessivo definitivo, comunque, non potrà superare quello totale assegnato in sede di programmazione.

Fasce di reddito convenzionale	% max. del costo convenzionale	Contributo massimo ad alloggio in programmazione €
fino a € 24.000,00	30	35.000
da € 24.000,01 a € 31.000,00	25	
da € 31.000,01 a € 36.000,00	20	

Il costo convenzionale dell'intervento è determinato ai sensi del Regolamento Regionale 9 febbraio 2005, n. 2 e suoi successivi aggiornamenti.

Art. 6 (contributo aggiuntivo)

Al fine di compensare i maggiori costi sostenuti per la realizzazione delle soluzioni sperimentali proposte, nonché gli oneri per il monitoraggio degli interventi che, ai sensi del punto C) dell'allegato 1) al presente bando, sono a totale carico dell'operatore, per i soli interventi ammessi a finanziamento, all'importo determinato come al precedente art.

5, si aggiunge un'ulteriore contributo, fino ad un massimo di € 12.000,00 per ogni alloggio.

Tale contributo aggiuntivo sarà graduato sulla base del punteggio ottenuto, indipendentemente dalla fascia di reddito di appartenenza del nucleo familiare dell'acquirente/assegnatario, secondo il seguente prospetto:

punti in graduatoria \geq 40 e fino a 60	€ 1.500,00 per alloggio;
punti in graduatoria $>$ 60 e fino a 70	€ 3.000,00 per alloggio;
punti in graduatoria $>$ 70 e fino a 80	€ 6.000,00 per alloggio;
punti in graduatoria $>$ 80 e fino a 90	€ 9.000,00 per alloggio;
punti in graduatoria $>$ 90	€ 12.000,00 per alloggio;

Art. 7

(modalità di concessione ed erogazione del contributo)

La concessione ed erogazione dei contributi sarà effettuata dalla Regione Umbria secondo le modalità stabilite dall'Allegato A) punto 1.B, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 868 del 24 maggio 2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 29 del 21 giugno 2006.

In sede di concessione del contributo definitivo e prima della conseguente erogazione del saldo dello stesso, oltre ai documenti previsti dalla citata D.G.R. n. 868/06 devono essere presentati:

- relazione tecnica di conformità redatta dal Direttore dei lavori dalla quale risulti chiaramente la rispondenza del intervento realizzato con quanto previsto nella documentazione tecnica allegata alla istanza di contributo e le sue eventuali modifiche migliorative di cui all'art. 15;
- certificato di sostenibilità ambientale dell'edificio/i realizzato/i, rilasciato dall'ARPA Umbria ai sensi del disciplinare tecnico, di cui all'art. 4 della L. R. n. 17/08, approvato con DGR n. 1322/09. Tale certificato deve attestare una classe di appartenenza pari o superiore a quella ottenuta in sede di "valutazione preliminare".

Art. 8

(Beneficiari del contributo)

I beneficiari del contributo, di cui ai precedenti artt. 5 e 6, sono gli acquirenti/assegnatari degli alloggi in possesso dei requisiti soggettivi previsti nell'allegato B), punto 1), alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 257 del 16 settembre 2008 con la quale è stato approvato Piano Triennale di edilizia residenziale pubblica 2008/2010.

Gli acquirenti/assegnatari degli alloggi sono obbligati, pena la revoca dei contributi di cui agli articoli 5 e 6, a risiedere negli alloggi per non meno di cinque anni dalla data di acquisto/assegnazione.

Per lo stesso periodo ne è vietata la vendita e la locazione. Eventuali deroghe a tale vincolo potranno essere autorizzate dalla Regione Umbria, per gravi motivi sopravvenuti dopo l'acquisto, sulla base di quanto stabilito dalla vigente normativa.

Art. 9
(Commissione Tecnica per la valutazione delle proposte)

Con successivo provvedimento della Giunta Regionale sarà istituita una Commissione tecnica per la selezione delle proposte presentate dagli operatori.

Detta Commissione sarà composta da:

- tre membri regionali, designati dalla Giunta Regionale, di cui uno in qualità di Presidente;
- due membri designati congiuntamente dagli ordini professionali degli ingegneri e degli architetti delle province di Perugia e Terni, particolarmente esperti nel campo della bioarchitettura;

Le funzioni di segreteria saranno svolte dal Servizio Politiche della Casa e riqualificazione urbana della Regione.

Art. 10
(procedure e termine per la presentazione della domanda di ammissione a contributo)

Ai fini della partecipazione al bando in argomento, le Imprese di costruzione e le Cooperative di abitazione interessate presentano alla Regione domanda, in bollo, redatta sull'apposito modello all'uopo predisposto, unitamente alla documentazione di seguito elencata:

- a) progetto in scala 1:100, comprendente piante, prospetti, sezioni, planimetria d'inquadramento urbanistico, tabella riepilogativa delle superfici utili, non residenziali ecc.
- b) attestazione comunale di immediata cantierabilità;
- c) Valutazione Preliminare della Sostenibilità Ambientale, rilasciata dall'A.R.P.A. Umbria;
- d) Autocertificazione, redatta ai sensi del D.P.R. n.445/00, attestante il possesso dei requisiti soggettivi dell'operatore di cui al precedente art. 3;
- e) relazione tecnica generale dell'intervento che illustri sinteticamente le soluzioni progettuali adottate;
- f) relazione tecnica nella quale, per ogni criterio di cui al punto A) dell'allegato 1, siano dettagliatamente ed analiticamente illustrate le soluzioni proposte. Tale relazione deve contenere, pertanto, specifici approfondimenti in materia di impianti, di materiali, di particolari architettonici e di tutte le altre soluzioni adottate;
- g) Dichiarazione con la quale l'operatore si impegna ad eseguire l'attività di monitoraggio dell'intervento con le modalità e le condizioni previste al punto C) dell'allegato 1) al presente bando.

Le domande devono essere spedite, a mezzo raccomandata postale, o consegnate direttamente, alla **Regione Umbria - Direzione Regionale Ambiente, Territorio e Infrastrutture - Servizio Politiche della Casa e Riqualificazione Urbana - Piazza Partigiani, 1 - Perugia, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione**, pena la non ammissibilità alla selezione. Nel caso di spedizione farà fede la data del timbro postale.

Art. 11
(motivi di esclusione delle domande)

Il Servizio Politiche della Casa e Riqualificazione Urbana provvede all'istruttoria amministrativa delle istanze, finalizzata alla valutazione dell'ammissibilità delle stesse.

Saranno dichiarate inammissibili le domande:

- a) presentate o spedite oltre il termine di scadenza del presente bando;
- b) non firmate e/o non redatte sull'apposito modello;
- c) che non abbiano in allegato la "Valutazione preliminare della Sostenibilità Ambientale" rilasciata dall'ARPA, ovvero con classe di appartenenza inferiore alla B;
- d) presentate da operatori che non risultano essere in possesso dei requisiti stabiliti al precedente art. 3, ovvero quelle alle quali non è stata allegata la prescritta dichiarazione;
- e) alle quali non è allegata l'attestazione comunale di l'immediata cantierabilità o che la medesima non sia conforme a quanto indicato all'art. 4;
- f) a cui non è stato allegato il progetto;
- g) che prevedono la realizzazione di interventi i cui lavori sono iniziati prima della data di pubblicazione del presente bando;
- h) che prevedono la realizzazione di interventi con un numero di alloggi inferiore a 10 (dieci).

A conclusione dell'istruttoria amministrativa, il Servizio regionale competente adotta apposito atto in cui sono elencate le domande ammissibili.

Le domande ammissibili sono trasmesse alla Commissione tecnica per la valutazione e la conseguente formulazione della graduatoria.

Art. 12
(procedure per la formulazione della graduatoria regionale)

La valutazione delle proposte, da parte della Commissione di cui al precedente art. 9, avviene mediante l'attribuzione di un punteggio, per ciascuno dei criteri indicati nell'allegato 1) al presente bando, entro il limite massimo indicato per ognuno di essi.

La Commissione redige la graduatoria regionale delle proposte d'intervento sulla base del punteggio totale attribuito.

La graduatoria sarà adottata dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.

Art. 13
(interventi ammessi a finanziamento)

Non saranno ammesse a finanziamento le proposte che avranno conseguito un punteggio inferiore a 40 punti.

Al fine di garantire, per quanto possibile, una equa distribuzione territoriale sarà ammesso a finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, e sulla base della posizione conseguita in graduatoria, non più di un intervento per ciascun Comune.

Qualora, vi fossero ulteriori risorse disponibili, e sia stato già ammesso a finanziamento un intervento per ogni Comune, la Giunta regionale valuterà la possibilità di finanziare altri interventi.

In tale fattispecie la Giunta Regionale finanzia gli ulteriori interventi senza più tenere conto del requisito territoriale, ovvero del Comune in cui lo stesso è localizzato, e procederà a finanziare gli interventi con il più alto punteggio ottenuto nella graduatoria.

In caso di ex equo di punteggio tra due o più interventi sarà finanziato l'intervento con il maggiore numero di alloggi, compresi quelli eventualmente non oggetto di contributo.

In caso del protrarsi dell'ex equo si provvederà alla estrazione a sorte.

Art. 14 (tempi per la realizzazione degli interventi)

Gli interventi ammessi a finanziamento devono pervenire all'inizio dei lavori entro **8 (otto)** mesi, decorrenti dalla data della comunicazione regionale di ammissione a finanziamento.

Il finanziamento è revocato d'ufficio qualora gli interventi non vengano iniziati entro il suddetto termine.

L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 24 (ventiquattro) mesi dal loro inizio.

Eventuali proroghe al termine per l'ultimazione dei lavori saranno concesse dalla Regione qualora il ritardo non sia imputabile all'Operatore e previa presentazione di richiesta dettagliatamente motivata.

Art. 15 (realizzazione degli interventi)

Non possono essere apportate modifiche al progetto ammesso a finanziamento che siano in contrasto con il presente bando, o che possano variare, in senso sfavorevole, il punteggio conseguito nella graduatoria regionale.

Eventuali modifiche ed integrazioni migliorative dei criteri dovranno essere comunque supportate da un'approfondita documentazione tecnico economica che ne illustri i vantaggi ed i benefici.

Tale relazione dovrà essere trasmessa alla Regione Umbria, prima della effettiva realizzazione di dette migliorie, per i provvedimenti dovuti. Nelle more della predisposizione di tali provvedimenti è vietata ogni modifica al progetto.

Allegato 1**A) criteri per la valutazione delle proposte d'intervento e relativi punteggi**

Al fine di soddisfare i requisiti sperimentali del bando, l'intervento deve prevedere e realizzare tutte le soluzioni e gli accorgimenti utili a perseguire i seguenti obiettivi generali:

- 1) perseguimento di elevati standard di comfort e salubrità;
- 2) sostenibilità del processo edificatorio e dell'organismo edilizio nel corso del suo ciclo di vita rispetto alle problematiche di tutela dell'ambiente, salvaguardia delle risorse naturali ed alla minimizzazione dell'emissione dei gas serra;
- 3) realizzazioni di soluzioni integrate per il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;
- 4) qualità architettonica del progetto;
- 5) Attitudine "verde" dell'operatore;
- 6) Manuale d'uso dell'abitazione.

Per ciascuno dei criteri sopra elencati vengono di seguito specificati in dettaglio principi e requisiti generali, nonché il punteggio massimo attribuibile agli stessi dalla Commissione tecnica in sede di valutazione delle proposte.

A.1) Comfort e salubrità dell'ambiente abitativo - Sostenibilità ambientale del processo edilizio ed abitativo - Risparmio energetico e fonti di energia rinnovabile

punteggio massimo 50 punti

Questo requisito di progetto risponde all'esigenza di costruire edifici che favoriscano il benessere ed il comfort di chi vi abita, minimizzando tutte gli elementi che possano costituire un fattore di danno, in via diretta o indiretta, per la salute umana.

Tenuto conto che il comfort e la salubrità dell'ambiente abitativo, la sostenibilità ambientale del processo edilizio ed abitativo, il risparmio energetico e le fonti di energia rinnovabile vengono dettagliatamente valutate in fase di rilascio della Certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla L. R. n. 17/08, la valutazione di tale criterio sarà effettuata sulla base del punteggio conseguito in tale certificazione.

Pertanto, verrà preso in considerazione il punteggio conseguito dal progetto nella valutazione preliminare della sostenibilità ambientale di cui alla legge regionale n. 17/08, rilasciata da ARPA Umbria ai sensi del punto 5 del disciplinare tecnico approvato con DGR n. 1322 del 28/09/2009. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 4, lett. h, del bando l'appartenenza alla classe B) costituisce un requisito di ammissibilità della domanda.

La commissione assegnerà un punteggio pari al 50% di quello conseguito in sede di valutazione preliminare della sostenibilità ambientale fino ad un massimo di 50 punti.

A.2) Qualità architettonica del progetto**punteggio massimo 35 punti**

In via orientativa di seguito sono indicate le tematiche che saranno valutate dalla Commissione tecnica ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio:

- proposte progettuali formulate da uno staff di professionisti in cui sia presente almeno un giovane professionista laureato, iscritto all'Albo professionale da non più di cinque anni;
- una visione complessiva ed integrata agli obiettivi proposti, evitando di concentrarsi su singoli aspetti e trascurando il risultato d'insieme;
- valorizzazione del contesto urbano – ambientale, interconnessione con gli spazi circostanti e qualità delle sistemazioni esterne;
- linguaggio dell'architettura, anche in relazione alle capacità divulgative della sostenibilità-sperimentazione dell'intervento;
- grado di integrazione raggiunta tra gli aspetti architettonici, tipologici, ambientali naturali ed energetici;
- tipologia e caratteristiche degli spazi esterni ed interni dell'architettura proposta;
- uso di specifici e/o particolari materiali locali;
- durabilità e manutenibilità attestata da specifiche certificazioni e manuali;

A.3) Attitudine "verde" dell'operatore**5 punti**

Con questo criterio si intende riconoscere i processi e le azioni che l'operatore pone in essere per la valutazione e la gestione dell'impatto che le sue attività hanno sull'ambiente.

Il punteggio sarà attribuito dalla commissione in presenza della certificazione UNI EN ISO 14001:2004 in corso di validità, rilasciata all'operatore da un idoneo ente di certificazione.

Tale certificazione, infatti, attesta che "l'operatore" ha un sistema di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie attività, e ne ricerca sistematicamente il miglioramento in modo coerente, efficace e soprattutto sostenibile.

A.4) Manuale d'uso dell'abitazione**punteggio massimo 5 punti**

Tale criterio valuta le iniziative messe in campo per informare gli utenti (acquirenti/assegnatari) riguardo l'uso più appropriato che dovranno fare delle proprie abitazioni, con particolare riferimento agli impianti e alle tecnologie innovative adottate.

L'informazione è indirizzata, quindi, a garantire la buona prestazione e l'utilizzo dei componenti e dei materiali in modo tale che la "performance" complessiva dell'alloggio non venga compromessa per carenza di indicazioni sull'uso corretto di ogni elemento dell'edificio.

Tutte le informazioni devono costituire un documento che forma un vero e proprio “manuale d’uso dell’abitazione”, che dovrà essere consegnato agli acquirenti o assegnatari.

La commissione valuterà indicativamente di detto manuale:

- la completezza delle informazioni;
- la facilità con cui è possibile reperire dette informazioni;
- l’indicazione degli interventi da effettuare direttamente da parte dell’acquirente/assegnatario e quelli da far fare ad operatori specializzati;
- le eventuali attrezzature necessarie per eseguire tale manutenzione direttamente e correttamente;
- le buone pratiche da porre in essere nel quotidiano uso dell’alloggio e le indicazioni per i prodotti e materiali da utilizzare;
- caratteristiche e specifiche per elettrodomestici, arredi e complementi, lampade etc.

A.5) Comuni ad alta tensione abitativa

punteggio 5 punti

Ai Comuni classificati con Deliberazione della Giunta regionale n. 588 del 07.05.2003 ad alta tensione abitativa verrà assegnato il punteggio di 5 punti.

I Comuni di cui sopra sono:

- Amelia
- Città di Castello
- Corciano
- Foligno
- Gubbio
- Narni
- Orvieto
- Perugia
- Spoleto
- Terni
- Todi
- Umbertide.

B) Criteri per la formulazione delle proposte da parte degli operatori

Nell’ambito degli obiettivi e dei requisiti generali indicati al precedente punto A) viene lasciata agli operatori libertà nella scelta delle specifiche soluzioni progettuali e costruttive. Queste possono accogliere in varia misura le specifiche indicate nel citato

punto A), nel perseguimento delle finalità (art. 1) del bando. Quello che si richiede in particolare è:

- una esauriente trattazione delle motivazioni e delle valutazioni che stanno alla base delle scelte operate, cercando di giustificarne adeguatamente l'efficacia nella direzione degli obiettivi generali espressi nel bando;
- un'attenta valutazione della dinamica costi / benefici in relazione alle scelte fatte, tenendo conto che si tratta di un intervento che si vuole assumere come modello avanzato, ma anche riproducibile, nell'ambito dell'edilizia pubblica corrente;
- che sia formulata una valutazione quantitativa dei risparmi ottenibili, sia in termini di carichi ambientali (gas serra, acqua risparmiata o recuperata, abbattimento delle emissioni, tutela dei suoli ecc.) che di costi energetici;
- la concreta fattibilità e cantierabilità delle soluzioni proposte.

C) Monitoraggio degli interventi

Al fine di verificare l'effettiva realizzazione di tutte le soluzioni e accorgimenti proposti dall'operatore in sede di domanda ed oggetto di valutazione da parte della Commissione tecnica è previsto il monitoraggio in corso d'opera di ogni intervento ammesso a finanziamento.

Inoltre, al fine di valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi e dei requisiti generali stabiliti dal bando, attestare il reale risparmio ottenuto sia in termini di carichi ambientali che di costi energetici e quindi valutare con precisione il rapporto costi/benefici, è previsto il monitoraggio degli interventi dopo la fine dei lavori per un periodo di tempo di tre anni.

Durante tale periodo gli acquirenti/assegnatari sono tenuti a fornire al soggetto incaricato tutti i dati e la documentazione che all'uopo venissero richiesti dallo stesso.

Per il monitoraggio sia in corso d'opera che quello dopo la fine dei lavori, l'operatore si obbliga ad incaricare un soggetto terzo qualificato.

Al momento dell'assegnazione del finanziamento la Regione Umbria fornirà al soggetto qualificato, indicato dall'Operatore, i riferimenti metodologici da adottare per procedere a detto monitoraggio.

Gli oneri per il monitoraggio saranno totalmente a carico dell'Operatore.

Allegato B)

LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003, N. 23.

PIANO TRIENNALE 2008/2010

PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2008 e 2009


**CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI DA
DESTINARE ALLA VENDITA, CHE ADOTTINO SOLUZIONI SPERIMENTALI E
RIPRODUCIBILI NEL CAMPO DELLA BIOARCHITETTURA E DEL
RISPARMIO ENERGETICO.**

MODELLO DI DOMANDA

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE

www.regione.umbria.it

Marca
da
Bollo



**Regione Umbria
Giunta Regionale**

**Direzione Regionale Ambiente Territorio e
Infrastrutture**

**Servizio Politiche della Casa e
Riqualificazione Urbana
Sezione Interventi per la Casa**

(Protocollo regionale)

**LEGGE REGIONALE 28 NOVEMBRE 2003, N. 23.
PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA RESIDENZIALE 2008/2010
PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALE 2008 e 2009**

***RICHIESTA DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DI EDIFICI
RESIDENZIALI DA DESTINARE ALLA VENDITA, CHE ADOTTINO SOLUZIONI
SPERIMENTALI E RIPRODUCIBILI NEL CAMPO DELLA BIOARCHITETTURA E DEL
RISPARMIO ENERGETICO DI CUI AL BANDO APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE
CON DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____.***

ALLA REGIONE UMBRIA

**Direzione Regionale Ambiente Territorio e
infrastrutture**

**Servizio politiche della casa e riqualificazione
urbana**

Piazza Partigiani, 1

06121 - PERUGIA

La sottoscritta: Impresa di costruzione - Cooperativa di abitazione

Denominazione: _____

Sede: via/fraz. _____ n. _____

Comune _____ C.A.P. _____ Prov. _____

n. Tel. _____ Fax _____

Indirizzo posta elettronica _____@_____

Codice fiscale | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |

Legale rappresentante:

Nome _____ Cognome _____

in qualità di _____

Residente in Comune di _____

Indirizzo _____

CHIEDE

COPIA TRATTA DA BOLLETTINO UFFICIALE ONLINE - www.regione.umbria.it

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Stampa S.T.E.S. s.r.l. - 85100 - Potenza
